



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Forlì, 26 novembre 2024

Prot. n. 481/2024

Spett.li Sindaci Comuni Soci di
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Inviata tramite PEC

OGGETTO: Risposta alla Corte dei Conti per integrazione motivazioni, ai sensi dell'art. 11, commi. 2 e 3, del TUSPP (D.Lgs. n. 176/2016), della scelta del mantenimento dell'organo amministrativo in forma collegiale di tre componenti.

Estratto per integrazioni delle motivazioni ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del TUSPP

Si prende in esame il contenuto del referto della Corte dei Conti, deliberazione n. 106/2024/VSG "Adunanza del 24 ottobre 2024 - verifiche in ordine all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma tre, del decreto legislativo numero 175/2016 concernenti la società Livia Tellus Romagna Holdings SpA".

Il referto evidenzia che il Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'11/02/2022 ha deliberato:

- di mantenere la composizione dell'Organo Amministrativo in forma collegiale, composto di tre membri;
- di nominare quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Consigliere, determinandone i relativi compensi e dando atto che il Vice Presidente è in quiescenza e che, pertanto, non sarà erogato alcun compenso;
- di conferire mandato al nuovo Presidente del CdA di convocare quanto prima la riunione di insediamento dell'Organo Amministrativo.

Il referto, in punto di fatto, dà conto della corretta rappresentazione nello Statuto di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. delle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del TUSPP, i quali attengono alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico ed in particolare, per quanto di interesse del referto, agli obblighi di motivazione della scelta del modello collegiale anziché di quello dell' Amministratore Unico, quest'ultimo preferito dal legislatore invocando supposti principi di risparmio di spesa. Nella sua esposizione la relazione della Corte dei Conti precisa sull'argomento che la Società ha debitamente modificato lo Statuto, correggendo una imprecisione sulle indicazioni del numero minimo e massimo dei componenti dell'Organo Amministrativo in forma collegiale, e che è correttamente rappresentata anche la disposizione che prevede il rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

La Corte dei Conti, inoltre, illustra e approfondisce la tematica della determinazione dei compensi massimi spettanti agli amministratori delle Società a controllo pubblico e ritiene comunque che la quantificazione deliberata dall'Assemblea di Livia Tellus sia conforme ai limiti di legge (si tratterà in dettaglio nella relazione che segue).

Diversamente, per quanto attiene gli obblighi di motivazione che soccorrono la scelta del modello di amministrazione in forma collegiale, previsti dall'art. 11, comma 3, del TUSPP, la Corte ravvede la necessità di una integrazione della suddetta motivazione, invitando in questo senso i Comuni Soci, che partecipano all'Assemblea, di provvedervi i tempi brevi.

Si fornisce una rappresentazione alla Corte dei Conti dell'integrazione di motivazione.

"La Corte dei Conti, con la deliberazione n. 106/2024/VSG "Adunanza del 24 ottobre 2024 - verifiche in ordine all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma tre, del decreto legislativo numero 175/2016 concernenti la società Livia Tellus Romagna Holdings SpA" (in appresso "LTRH") ha deliberato, nei confronti della Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. quanto segue:



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

- l'accertamento del mancato rispetto dell'obbligo di motivazione "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, nei sensi di cui in motivazione (come in appresso precisato);
- per l'effetto, l'invito ai Comuni partecipanti alla compagine societaria [di Livia Tellus Romagna Holding] ad attuare in un termine ragionevolmente breve e, comunque, non superiore al termine previsto per l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, una specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione espressa nell'attuale formula di gestione del consiglio di amministrazione in luogo dello "strumento gestionale" dell'Amministratore Unico, adottando le conseguenti determinazioni;
- invita i medesimi Comuni partecipanti alla compagine societaria ad apprestare le attività necessarie affinché la Società aderisca alle indicazioni contenute nell'orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del TUSPP, per scegliere l'Organo di Amministrazione collegiale (CdA di 3 o 5 componenti) è necessario che l'Assemblea dei Soci della Società fornisca la motivazione con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, in relazione a quanto deliberato dalla Corte dei Conti si espongono di seguito le seguenti considerazioni.

I. L'organo di amministrazione in forma collegiale quale forma necessaria nelle Società in house pluripartecipate.

La stessa Corte ha rilevato, in fatto, che:

- a) *Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è una società "in house" a capitale totalmente pubblico per espressa disposizione statutaria e svolge attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società (holding delle partecipazioni ex art. 4, comma 5, del T.U.S.P.) per assicurare compattezza e continuità nella gestione delle partecipazioni, esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle partecipate;*
- b) *La suddetta società è partecipata dai seguenti enti: Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Meldola, Comune di Predappio, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune di Santa Sofia, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Modigliana, Comune di Galeata, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Dovadola, Comune di Premilcuore, Comune di Portico e San Benedetto, Comune di Tredozio.*

La condizione di Società in house (pluripartecipata) è strettamente necessaria poter attivare il controllo analogo "a cascata" di modo da legittimamente consentire il mantenimento degli affidamenti diretti dei servizi pubblici dai singoli comuni soci di LTRH alle società controllate.

Valga ricordare il seguente principio delle direttive comunitarie in materia di *in house*: Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

In merito alla definizione dell'*in house a cascata* si rimanda, per brevità, a Corte dei Conti Veneto del. 182/ 2021 che ha evidenziato che il c.d. *in-house a cascata* è lo strumento oggetto di attenzione da parte dell' ANAC nelle Linee Guida n. 7 adottate in attuazione del D.Lgs. 50/2016. In particolare, l'Autorità ha disposto che in caso di *in-house a cascata* procederà a verificare "la sussistenza del controllo analogo dell'Amministrazione A sulla società B e della società B sulla società C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti alla società C".

Ora i principi generali per la corretta articolazione di una società in house, ed in particolar modo gli strumenti di attuazione del c.d. controllo analogo, sono rintracciabili sempre nelle Linee guide ANAC sopra ricordate, che affermano: "A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati: (...) b) l'attribuzione

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo".

La nomina diretta degli amministratori da parte delle amministrazioni socie è dunque un indice di presenza corretta del controllo analogo, che non appare perseguibile con la presenza dell'Amministratore Unico, il quale non può che essere espressione diretta del Socio di maggioranza relativa o dei Soci di maggioranza relativa. Indubbio che ampliando il numero a tre (entro il limite di legge) diventa efficace, o quantomeno più efficace la rappresentanza anche di altri Soci pubbliche amministrazioni.

In questo senso: *Peraltro, pur non richiedendosi che ciascun partecipante detenga da solo un potere di controllo individuale, nondimeno si esige che il controllo esercitato sull'entità partecipata non si fondi soltanto sulla posizione dominante dell'autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza del capitale sociale. È necessario, infatti, che anche il singolo socio possa vantare una posizione più che simbolica, idonea, per quanto minoritaria, a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte; sicché, una presenza puramente formale nella compagine partecipata o in un organo comune incaricato della direzione della stessa, non risulterebbe sufficiente* (v. C.Giust. Sez. III 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord, punti 31-33; C.Giust. Sez. III 10 settembre 2009 C-573/07, Sea, punti 81-86; C.Giust. Sez. III 13 novembre 2008 C-324/07, Coditel Brabant, punto 46.

Sempre facendo riferimento ai principi comunitari si deve rilevare che: *Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti.*

Pertanto, attraverso i meccanismi di rappresentanza, recepiti dal legislatore domestico, si è superata la criticità paventata della esigenza di un amministratore per ogni socio pubblico (che sarebbe risultata palesemente in contrasto con le disposizioni del TUSPP). La giurisprudenza comunitaria non specifica attraverso quali sistemi operativi debba estrinsecarsi la presenza di ciascun socio negli organi direttivi e con quale modalità concreta quest'ultimo debba concorrere al controllo analogo. La prassi conosce svariati meccanismi, fondati ora sulla nomina diretta e concorrente di singoli rappresentanti (uno per ogni socio laddove non in contrasto con le altre norme) in seno al Consiglio di amministrazione della società; ora sulla partecipazione mediata agli organi direttivi attraverso la nomina da parte dell'assemblea di consiglieri riservati ai soci di minoranza.

Autorevole dottrina riporta al caso sopra esposto le ragioni specifiche di adeguatezza organizzativa nel caso di società in house pluripartecipate in quanto sussisterebbero: *"ragioni organizzative afferenti alla società come nel caso di una società che gestisca servizi pubblici in regime di nous providing per conto di più enti e per la quale si ponga l'esigenza di adottare modelli organizzativi idonei(ed in tal senso adeguati) ha consentire l'esercizio di quelle forme di "controllo analogo congiunto" che sono necessari a giustificare l'affidamento diretto."* (cfr. V. Donativi *"Le società a partecipazione pubblica"* – Raccolta sistematica della disciplina commentata con la giurisprudenza - Milano 2016 pag. 665)

Non sfugge dunque come la scelta di organo amministrativo composto da più persone (tre nei limiti di legge) risponde ad una particolare esigenza sentita nelle società in house pluripartecipate, come il caso di LTRH, a garanzia del modello di funzionamento del controllo analogo congiunto.

II. L'organo amministrazione in forma collegiale quale forma di adeguati assetti organizzativi per le funzioni di programmazione e gestione delle partecipate (ed indirettamente dei servizi da esse svolti) della società LTRH

L'attività della società LTRH concerne la gestione delle partecipate ed indirettamente anche delle attività gestite dalle partecipate medesime.

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 127/91 al 31/12/2022



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Denominazione sociale	Sede	Capitale sociale		Soci	Quota prop.	Quota cons.
		Valuta	Importo			
Forlifarma S.p.A.	Forlì	Euro	1.000.000	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	100,00	100,00
FMI S.r.l.	Forlì	Euro	50.000	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	100,00	100,00
Alea Ambiente S.p.A.	Forlì	Euro	6.000.000	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	100,00	100,00
Unica Reti S.p.A.	Savignano sul Rubicone	Euro	70.373.150	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	51,43	51,43

Elenco delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3, del D.Lgs. 127/91 al 31/12/2022

Denominazione sociale	Sede	Capitale sociale		Soci	Quota prop.
		Valuta	Importo		
Techne Società Consortile a r.l.	Cesena	Euro	120.000	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	50,00
Fiera Di Forlì S.r.l.	Forlì	Euro	1.571.652	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	33,3305
Romagna Acque S.p.A.	Forlì	Euro	375.422.521	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	16,07
Romagna Acque S.p.A.	Forlì	Euro	375.422.521	Unica Reti S.p.A.	0,36

Elenco di altre partecipazioni

Denominazione sociale	Sede	Capitale sociale		Soci	Quota prop.
		Valuta	Importo		
Sapir S.p.A.	Ravenna	Euro	12.912.120	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	0,17
Hera S.p.A.	Bologna	Euro	1.489.538.745	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	1,61053
Hera S.p.A.	Bologna	Euro	1.489.538.745	Unica Reti S.p.A.	0,00018
Start Romagna S.p.A.	Cesena	Euro	29.000.000	Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	17,45

La gestione delle partecipate di LTRH, in particolare si è sviluppata come segue.

- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., nata come Livia Tellus Governance S.p.A., nel luglio 2015 ha perfezionato il percorso, avviato nel 2014, di ingresso dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese nella compagine sociale, cambiando altresì denominazione.
- Grazie all'apporto dei nuovi soci, ha aumentato il capitale sociale a oltre 128 milioni di euro (il patrimonio complessivo è passato da oltre 180 milioni di euro ad oltre 230 milioni di euro).
- Le nuove dimensioni hanno consentito al gruppo, così integrato e rafforzato, di affrontare i nuovi e ulteriori compiti che i soci hanno affidato e intenderanno affidare.
- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è *"lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni sono portatori. Tale funzione si è consolidata con l'emanazione del DL 174/2012, che ha previsto un rafforzamento dei controlli degli enti locali sulle società partecipate e la predisposizione del bilancio consolidato"* (art. 4 dello Statuto).

In tale ottica LTRH è lo strumento che svolge i controlli sulle partecipate attraverso: i) la predisposizione di un budget di gruppo; ii) la verifica semestrale delle società di gruppo; iii) la predisposizione del bilancio consolidato; iv) la predisposizione del bilancio sociale di gruppo.



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Livia Tellus ha per oggetto l'esercizio dell'attività di natura finanziaria, non nei confronti del pubblico, con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi e il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

- assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese;
- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.

Per dare corso alle articolate gestioni delle partecipate e dei servizi da esse gestite l'Assemblea dei Soci della società ha individuato dei componenti del Consiglio di amministrazione che possedessero specifiche capacità professionali interdisciplinari.

Tale scelta è andata nella direzione di disporre, attraverso l'Organo Amministrativo in forma collegiale, di quelle competenze per definire un team professionale molto agile evitando di gravare la società dei maggiori oneri che, in alternativa, si sarebbero sopportati attraverso l'assunzione di contratti con professionisti o società di consulenza ovvero che si sarebbero sopportati ampliando la struttura interna della società attraverso contratti di lavoro strutturalmente più rigidi e certamente più onerosi (si veda infra il punto sulla esiguità dei compensi degli amministratori delle società pubbliche).

Risulta che i nominati amministratori abbiamo le seguenti specializzazioni:

Presidente: Antonella Danesi – commercialista

Commercialista dal luglio 1994 – iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti – Esperti contabili di Forlì al nr. 286/A dal 22 luglio 1994 – Revisore Contabile dal 26.05.1999 Pubblicato su G.U. 1999 – Curatore Fallimentare dal 1996 – Commissario Giudiziale Tribunale di Forlì – Commissario Liquidatore Tribunale di Forlì – CTU per il Tribunale e Procura dal 2002 – Consulente ed Advisor Aziendale – Advisor Finanziario nell'ambito delle procedure di concordato preventivo – ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. ex art. 57 CCII – Gestore nell'ambito della legge da sovraindebitamento 3/2012 – Esperto nell'ambito della composizione negoziata – CCII – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136.

Componente: Fabio Petrini

Consulente nelle seguenti aree: area commerciale e vendite, area logistica, area marketing, formazione personale addetti alla vendita controllo marginalità, formazione di piani commerciali/vendite sia per il mercato Italia (canale M.T. e canale Horeca) sia per il mercato estero (di lingua inglese)

Componente: Giuseppe De Marinis

- Senior Partner Tupponi, De Marinis, Russo & Partners - Responsabile International trade law Division/ Area Diritto del commercio internazionale opera in qualità di esperto in diritto e tecnica doganale e dei trasporti internazionali, origine della merce e certificazioni
- Dal 2012 al 2018 Professore a Contratto di International Trade Law and WTO rules – modulo Theory and applied (a.a 2017/2018) - Università di Macerata
- Presidente ed Amministratore Unico Commercioestero Srl
- Socio e Vicepresidente di Commercioestero Network
- Associato ad Associazione Italiana Formatori
- Dal 2012 consulente accreditato per Unioncamere Lombardia
- Dal 2019 Professore a contratto in International Commercial Law – Università di Modena e Reggio Emilia
- Dal 2020 cultore della materia di Introduction to European and International Law – Università di Modena e Reggio Emilia

III. L'organo amministrazione in forma collegiale per delegare un componente a funzioni di controllo

Va ricordato come la società holding di partecipazione degli enti locali, previsti dall'art. 4. Comma. 5 ultimo periodo. del TUSPP, secondo la prassi assolve ad una specifica funzione di "controllo" per conto degli enti locali. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili evidenzia: *"Inoltre, il governo societario attuato a mezzo della società Holding*

deve essere, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore l'ente locale. Quindi, il primo dato è che la Holding è un mezzo: (a) per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni); (b) per organizzare le partecipate degli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico”.

Si tratta di un mezzo di governo e soprattutto di un sistema complesso per l'amministrazione delle partecipate, vale a dire, in buona sostanza, per l'**esercizio dei diritti di socio**. Nell'ambito delle attività della holding di partecipazioni degli enti locali, per il corretto esercizio dei diritti del socio della holding, occorre attuare anche le azioni di controllo sulle partecipate a cui la legge richiama come dovere degli enti locali (art. 147 quater del TUEL). (CNDCEC “Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance” 2010)

La scelta organizzativa dei soci di LTRH è stata quella di prevedere che un componente del Consiglio di amministrazione non avesse deleghe operative, per potere così curare il sistema di controllo della gestione per quanto operata dagli altri amministratori. Tale soluzione organizzativa non è perseguibile con la scelta dell'Amministratore Unico, che dovrebbe assommare nell'unico soggetto anche il ruolo di controllore di sé stesso.

IV. L'Organo Amministrativo in forma collegiale soddisfa esigenze di risparmio di spesa

L'Organo Amministrativo in forma collegiale, deliberato dall'assemblea dei soci dell'11/02/2022, ha soddisfatto le esigenze del risparmio di spesa, come richiede l'art. 11, comma 3, del TUSPP, per i seguenti motivi:

- In primo luogo, perché il compenso per ogni singolo consigliere ed il totale complessivo è stato confermato nell'importo deliberato per il previgente Consiglio di amministrazione (e con la precisazione che per il componente in quiescenza non sarà corrisposto) e, pertanto, nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6, del TUSPP;
- In secondo luogo, ma non da ultimo, perché i consiglieri nominati hanno accettato un compenso del tutto risibile ed incongruo, in quanto si pone in contrasto con gli elementari principi a cui deve rifarsi la determinazione dei compensi degli organi amministrativi anche delle società pubbliche e come dovranno essere evidenziati nel regolamento di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSPP: valga citarne solo alcuni: professionalità, responsabilità patrimoniale (si ricorda che LTRH ha un patrimonio netto consolidato di euro 347 milioni) e dedizione in termini di tempo. Non si può che osservare che nessun Amministratore Unico avrebbe accettato tale compenso, dovendo assommare solo su di sé tutta la responsabilità patrimoniale e l'intero svolgimento delle attività in termini di tempo.

In tema di incongruità dei compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, quando gli importi riconosciuti sono tali da considerarsi “inesistenti”, oltre alla prassi che ne evidenzia tale aspetto, si veda ora anche Corte dei Conti – sezione autonomia “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari” Relazione 2024 – deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG pag. 75 e ss..

V. Le determinazioni dei singoli compensi deliberati

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dei Soci dell'11/02/2022 ha deliberato di corrispondere un compenso annuo di € 8.000,00.

Agli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dei Soci dell'11/02/2022 ha deliberato di corrispondere un compenso annuo di € 4.000,00, dando atto che il Vice Presidente Sig. Fabio Petrini è in quiescenza e, pertanto, non percepirà alcun compenso.

Si allega tabella con la declinazione dei compensi, come da bilanci 01/07/2022-30/06/2023 e 01/07/2023-30/06/2024.

La Presidente del CdA – Antonella Danesi

ESERCIZIO 2022/2023

COMPONENTE	COMPENSO	4% CNP	IVA IND.	TOTALE
Antonella Danesi - Presidente	8.000,00 €	320,00 €	915,20 €	9.235,20 € *
Fabio Petrini - Vice Presidente	IN QUIESCENZA			- €
Giuseppe De Marinis	4.000,00 €	160,00 €	915,20 €	5.075,20 €
TOTALE 2022/2023				14.310,40 €

ESERCIZIO 2023/2024

COMPONENTE	COMPENSO	4% CNP	IVA IND.	TOTALE
Antonella Danesi - Presidente	8.000,00 €	320,00 €	2.745,60 €	11.065,60 € *
Fabio Petrini - Vice Presidente	IN QUIESCENZA			- €
Giuseppe De Marinis	4.000,00 €	160,00 €	915,20 €	5.075,20 €
TOTALE 2023/2024				16.140,80 €

* Nel 2022/2023, effettuato accantonamento II semestre per Antonella Danesi solo dell'imponibile + 4% cnp. La relativa quota iva indetraibile del 2023/2024 (2.745,60€) comprende, pertanto, 915,20€ riferiti all'esercizio precedente ma divenuti esigibili nel 2023/2024.

